



**CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO**

N. [redacted] R.G.Lav.

Sentenza n° 103/2019

Rev. [redacted]

\*\*\*\*\*

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

*La CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSO, in funzione di giudice del lavoro, in*

*persona dei magistrati :*

dott. Vincenzo Pupilella	- Presidente
dott. Margiolina Mastronardi	- Consigliere rel.
dott. Rita Pasqualina Curci	- Consigliere

ha pronunciato, dando lettura del dispositivo all'*udienza collegiale del 26/4/2019*,  
la seguente

**SENTENZA**

*nella causa civile di 2° grado*

*in materia di*

**CONTROVERSIA INDIVIDUALE DI LAVORO**

*iscritta al N. [redacted] R.G. Lav.- anno 2018 -*

*avente ad oggetto: appello avverso sentenza relativa a lavoro pubblico*

*promossa da*

[redacted] rappresentata e difesa dall'avv. N. Di Benedetto ed  
elettivamente domiciliata come in atti

**-appellante-**

**contro**

**MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Direzione Generale-  
Ufficio XIII Ambito Territoriale di Caserta, rappresentati e difesi  
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso presso la quale  
domiciliano ope legis**

**-appellati-**

**contro**

[redacted]

**-appellata contumace-**

**CONCLUSIONI DELLE PARTI .**

**Come da verbale.**

**MOTIVAZIONE**


Con sentenza in data 13/12/2017 il Tribunale di Larino rigettava il ricorso proposto dall'odierna appellante con il quale la stessa, premesso di essere stata assunta nell'anno scolastico 2015\2016 da G.A.E., aveva lamentato un trattamento deteriore, in sede di mobilità territoriale per l'assegnazione dell'ambito a livello nazionale per l'A.S. 2016/2017, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

Avverso la suddetta sentenza la soccombente proponeva appello lamentandone l'erroneità, in particolare e riproponendo sostanzialmente le argomentazioni di cui al ricorso di primo grado, deducendo l'erronea interpretazione ed applicazione della disciplina in materia di mobilità straordinaria docenti di cui all'art. 1 co. 108 L. 107/2015.

L'appellata PA, nel costituirsi in giudizio, avversava il proposto gravame.

All'odierna udienza la causa era decisa come da separato dispositivo.

\*\*\*\*\*



L'appello è fondato e va pertanto accolto.


La ricorrente, assunta nell'anno scolastico 2015\2016 da G.A.E., lamenta un trattamento deteriore, in sede di mobilità, rispetto ai docenti assunti e provenienti dalle graduatorie di merito del concorso del 2012.

Ella, sia entrata in fase 0, sia che sia entrata in fase C, è stata assunta da G.A.E. ed è pacifico che la contrattazione collettiva e l'O.M. sul punto hanno coniato un canale di mobilità interprovinciale preferenziale in favore dei docenti assunti e provenienti dalle graduatorie del concorso del 2012 rispetto agli assunti da G.A.E. (cfr ad es. per tutte Tribunale di Napoli N°5679/2018, Tribunale di Ravenna N°359/2017).

Tale preferenza non sembra sorretta da una fonte primaria, ma anzi sembra inserirsi in un contesto di parificazione a livello normativo.

La Legge 107 del 2015 contempla all'art. 1 co. 95 l'attuazione di un "un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell'organico di diritto, rimasti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo effettuate per il medesimo anno scolastico ai sensi dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012" per l'anno scolastico 2015/2016.


In co. 96, in particolare, dispone che: "Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 95: a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4" serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012,



per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado; b) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, esclusivamente con il punteggio e con i titoli di preferenza e precedenza posseduti alla data dell'ultimo aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, avvenuto per il triennio 2014-2017".

Successivamente alla fase dell'assunzione, il comma 108 disciplina la procedura di mobilità.

In particolare detta norma prevede che: "Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilita' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono



richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati".

Orbene, dalla lettura sistematica di dette norme si evince chiaramente come, a parte gli assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, non sia dalla legge prevista alcuna preferenza per i docenti provenienti dalla graduatoria di merito del concorso del 2012 rispetto ai docenti provenienti dalle G.A.E., di talchè possibile è il sindacato giudiziale del CCNI e dell'O.M. richiamate dal ricorrente-appellante nel ricorso introduttivo del primo grado.

Passando al caso di specie, va osservato come nella graduatoria dei trasferiti nell'ambito territoriale "Campania" prodotta in atti, vi sono effettivamente alcuni docenti con un punteggio complessivo inferiore rispetto alla ricorrente-appellante, ma a lei preferiti.

Di qui l'accoglimento dell'appello con declaratoria del diritto dell'appellante [REDACTED] ad essere trasferita, in virtù del criterio del punteggio conseguito in graduatoria, per il triennio in questione, in una sede di scuola secondaria ricadente all'interno dell'ambito territoriale "Campania", ordinando alla P.A. appellata di adottare i provvedimenti conseguenziali.

L'esistenza di precedenti contrastanti di merito e la novità della questione giustificano la compensazione delle spese di lite del doppio grado tra le parti.

P.Q.M.

LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

in funzione di giudice del lavoro

sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'appello proposto, avverso la sentenza del Tribunale di Larino in data 13/12/2017 e con ricorso qui depositato il 1°/10/2018 da [REDACTED] nei confronti di

**MIUR-Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Ambito Territoriale di Caserta e [redacted]**

ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così *provvede* :


-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto dell'appellante [redacted] ad essere trasferita, in virtù del criterio del punteggio conseguito in graduatoria, per il triennio in questione, in una sede di scuola secondaria ricadente all'interno dell'ambito territoriale "Campania", ordinando alla P.A. appellata di adottare i provvedimenti conseguenziali;

-compensa integralmente tra tutte le parti le spese del doppio grado.

*Campobasso, 26/4/2019*


*Il consigliere estensore*

*dott.ssa Margiolina Mastronardi*



*Il Presidente*

*dott. Vincenzo Pupilella*



*Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Maria Capaldo*

**CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO**  
Depositato in Cancelleria oggi

29.06.2019

*Il Funzionario Giudiziario  
dott.ssa Maria Capaldo*

